

Prot. 29

Cagliari, 08.01.2021

PEC

Alla c.a.
Responsabile del Procedimento
Ing. Claudio Fenu
Ente Regionale per il Diritto alla Studio
Corso Vittorio Emanuele II, n.68
09100 CAGLIARI
cfenu@ersucagliari.it
ersuca.direzione generale@pcert.postecert.it

Oggetto: Controllo preventivo calcolo compensi tecnici da allegare al bando in fase di elaborazione per l'affidamento della progettazione dei lavori di ampliamento della mensa universitaria presso la Cittadella di Monserrato

Gent. mo,

con la presente per rispondere alla Sua richiesta di parere in ordine alla correttezza del calcolo degli onorari per i servizi di ingegneria e architettura per i lavori di cui all'oggetto.

1. Per ciò che concerne la categoria edilizia E.03 (G=0.95), essa appare conforme alla tipologia di intervento descritta.
Tuttavia, la realizzazione degli impianti non può essere inglobata all'interno di un'unica categoria di servizi di tipo edilizio, ma deve essere scomputata e gli deve essere assegnato il corretto ID opere.
Pertanto, l'importo di 1.550.000,00 euro previsti per la realizzazione dell'opera dovranno essere suddivisi secondo gli importi presunti dal RUP in sede di documento preliminare alla progettazione, secondo le seguenti categorie minime:
 - E.03: € 950.000,00 Ostelli, Pensioni, Case albergo – Ristoranti - Motel e stazioni di servizio - negozi - mercati coperti di tipo semplice
 - IA.01: € 100.000,00 Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio
 - IA.02: € 250.000,00 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico
 - IA.03: € 250.000,00 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

La suddivisione degli importi nelle diverse categorie, oltre ad essere dovuto per la natura stessa dell'intervento, consente all'Amministrazione di valutare concretamente i requisiti che dovranno possedere gli operatori economici che parteciperanno alla procedura di gara e, al contempo, sarà rispettoso del principio, più volte enunciato dalla normativa di settore, in base al quale occorre garantire la massima partecipazione anche ai piccoli medi imprenditori.

2. Per ciò che concerne le aliquote di supporto al RUP (QbI.20-QbII27-QbIII.09-11-Qcl.13) queste non possono mai essere ricomprese nell'incarico del servizio di progettazione e direzione lavori.

Non è infatti legittimo affidare ad un unico soggetto, qualsiasi sia la forma in cui esso si presenta (libero professionista, RTP, società di ingegneria etc.), l'incarico di progettazione/DL e supporto al RUP, come si evince dal calcolo parcella.

Tale circostanza deriva dall'applicazione delle norme che regolano gli affidamenti degli incarichi di supporto al RUP e di progettazione. Soccorre al riguardo quanto previsto dall'art. 31, comma 11, D.Lgs. 50/2016: *"Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione."*

Identico divieto viene espresso nell'art. 24 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori"*.

Il concetto di incompatibilità tra progettista e/o D.L. e supporto al RUP nasce dal fatto che il supporto al RUP per sua stessa definizione coadiuva il RUP nelle sue funzioni di controllo rispetto al corretto svolgimento delle procedure, comprese le attività svolte dal professionista incaricato della progettazione e/o direzione lavori. Risulta anche chiaro dalla definizione dei compiti riportati nelle tabelle Z del D.M. 17/06/2016. Qualora le figure di progettista e D.L., esterne all'amministrazione, coincidessero, ci si troverebbe nella paradossale situazione in cui controllore e controllato sono la stessa persona. La questione era stata, peraltro, risolta in questi stessi termini dall'ANAC nelle Linee guida n. 3, recanti *"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"*: *"Gli affidatari dei servizi di supporto non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 24, comma 7, del Codice. Alla stazione appaltante è data la possibilità di istituire una struttura stabile a supporto dei RUP e di conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi a sostegno dell'intera procedura o di parte di essa, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche."*

3. Il calcolo prevede inoltre l'aliquota relativa all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, per un lavoro di importo superiore al milione di euro ed inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016. Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 102, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Nello specifico l'art. 237 comma 1 del D.P.R. 207/2010 afferma che "Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori.". Il citato articolo 141 comma 3 del codice ammette la possibilità di sostituire il collaudo con il Certificato di regolare esecuzione soltanto sino alla soglia del milione di euro. Ciò significherebbe che per importi superiori al milione di euro, come nel in questione, l'Amministrazione dovrebbe prevedere la nomina di un collaudatore, figura terza rispetto al progettista e al D.L. Per questo motivo occorre dunque eliminare l'aliquota *Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo* in quanto non dovuta al soggetto incaricato della progettazione e della D.L. per le motivazioni di cui all'art. 216 comma 7 del D.P.R. 207/2010.
4. Tra le prestazioni richieste, vi è inoltre l'attestato di certificazione energetica dell'edificio. Qualora si intenda l'*Attestato di Qualificazione Energetica*, questa può essere redatta dal direttore dei lavori ma dal calcolo dei compensi non emerge come e quanto venga computata tale prestazione. In questo caso si chiede dunque di integrare il calcolo degli onorari. Qualora invece si intendesse l'*Attestato di Prestazione Energetica*, si ricorda che questo deve essere redatto da una figura terza rispetto al progettista e/o direttore dei lavori, estranea alle altre fasi del processo di progetto e realizzazione in quanto avente un ruolo di "collaudatore", così come previsto dall'art. 3 del D.P.R. 75/2013. In questo secondo caso, pertanto, tale prestazione non potrà essere inserita nella medesima procedura di affidamento.

Sperando di aver reso un servizio gradito e certi della Vostra collaborazione, si porgono,

Distinti saluti.

Il Presidente
Ing. Sandro Cattar

